

STATUTO

Art. 1

Costituzione

Il presente Statuto è parte integrante e sostanziale dell’Atto Costitutivo a tutti gli effetti di legge.

La “Fondazione Cinema e Luce” di Partecipazione è una istituzione di diritto privato che manterrà nel tempo la connotazione privata, ha una durata illimitata, è apolitica e non ha scopo di lucro.

Art. 2

Aspetti Generali

La Fondazione Cinema e Luce, con forma giuridica e statutaria di Partecipazione, risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazioni di Partecipazione disciplinato dalle norme del Codice civile, nonché dalle Leggi collegate.

La Fondazione è disciplinata dall’Atto Costitutivo, dal presente Statuto, dagli adempimenti collegati e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e da ogni altra normativa in materia, anche correlata alle sue attività e settori di attività.

La vita istituzionale della Fondazione, come disposto nell’Art. 5 dell’Atto Costitutivo, è disciplinata anche da un Regolamento con norme complementari, provvedimenti e assetto strutturale; e da un Codice Etico/Morale con regole di comportamento, individuale e collettivo.

La Fondazione è uno strumento democratico che opera con una totale autonomia e coniuga la funzione di servizio al pubblico con una

vocazione di soggetto privato per il rilancio del cinema nelle sue più alte espressioni artistiche e tecniche.

La Fondazione per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di persone fisiche, enti pubblici, aziende, università, istituti di istruzione superiore, scuole pubbliche o private, organismi economici/finanziari, associazioni, che vogliono apportare servizi, collaborazioni gratuite, professionalità, denaro, oppure la proprietà di beni materiali, immateriali, immobili, funzionali al progetto della Fondazione.

La struttura della Fondazione è di tipo aperto per permettere da un lato una fattiva collaborazione all'interno dello stesso istituto di soggetti privati e di enti pubblici, dall'altro l'aggregarsi di cittadini che diventano soggetti attivi della fondazione.

I proventi del patrimonio e delle attività istituzionali della Fondazione sono destinati integralmente al suo funzionamento ed al conseguimento degli scopi statutari, le cui finalità sono di interesse generale e di utilità sociale, come disposto nell'Art. 8 dell'Atto Costitutivo.

È vietata la distribuzione di utili e/o di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge (Rif. Art. 9 dell'Atto Costitutivo).

Art. 3

Sede Legale, Operativa, Uffici, Delegazioni, Rappresentanze

La Fondazione Cinema e Luce ha la Sede Legale a Cassino (Provincia di Frosinone) e svolge la sua attività istituzionale in qualsiasi località del territorio nazionale.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Fondazione può istituire strutture operative, laboratori didattici/formativi, corsi di formazione,

uffici, delegazioni, rappresentanze ed ogni altro genere di unità locale, consentita dalle norme in vigore, dove svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle sue finalità, anche attività di promozione, sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali a supporto della stessa Fondazione, le cui attività si esplicano anche in riferimento alle iniziative dell'Unione Europea.

Art. 4

Finalità, Scopi e Ambiti d'Intervento

(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo):

- porre un'attenzione nuova verso la scoperta della straordinaria vitalità del patrimonio cinematografico del passato;
- perseguire una filosofia di recupero, acquisizione, conservazione, valorizzazione e promozione, in autonomia scientifica e culturale, di film, trailer, documentari, cinegiornali, con riferimento al passato ed alla contemporaneità;
- promuovere un'educazione all'immagine e alla creatività rivolta all'universo della scuola di ogni ordine e grado (da quella dell'infanzia a quella secondaria) che comprende percorsi laboratoriali, coniugando istanze didattiche, formative, artistiche e culturali, diversificandosi e caratterizzandosi con approcci specificamente declinati a seconda dell'età dei partecipanti;
- individuare, elaborare ed attuare tutti quei programmi e quelle iniziative nel campo del cinema, dello spettacolo, della formazione e del tempo libero, che possono risultare utili alla valorizzazione sociale, culturale e storica del territorio;
- svolgere attività informative, didattiche, multimediali e di studio, a fini tecnici, scientifici, culturali, per mezzo di corsi di storia del cinema, oppure tramite conferenze e proiezioni;

- realizzare corsi di formazione gratuiti finalizzati e orientati all’inserimento concreto degli allievi nel mondo del lavoro per creare professionalità qualificate, in grado di operare, senza difficoltà, alla realizzazione di tutte le tipologie di produzione nel mondo cinematografico, fotografico, audiovisivo e fornire ai partecipanti la straordinaria occasione di seguire e partecipare direttamente alla preparazione e alle riprese di un film, acquisendo conoscenze e competenze cinematografiche “sul campo”, collaborando con i vari reparti (regia, sceneggiatura, recitazione, direzione di fotografia, tecnico di ripresa, scenografo, costumista, truccatrice, elettricista, carrellista, missaggio del suono, montaggio della scena, doppiaggio, audio; editing);
- fornire alle giovani generazioni l’opportunità di realizzare lavori su tematiche di grande attualità da presentare nelle vesti di autori, sceneggiatori, registi, attori, tecnici, produttori;
- allestire un laboratorio didattico-formativo per insegnare arti e mestieri;
- organizzare una manifestazione che rappresenti un punto d’incontro tra cinema e cultura con l’evento “Festival Cinema e Luce” coinvolgendo talent e figure importanti del cinema e strutturato con diverse sezioni: una dedicata al cinema d’autore, alle produzioni indipendenti, l’altra a film generalmente inediti, ai cortometraggi, ai documentari;
- istituire la “Cittadella del Cinema” in una località che dispone di una struttura con ampi spazi per svolgere attività formative e di laboratorio; creare una Cineteca; organizzare incontri tra persone amanti di cinema e cultori di cinematografia in genere; fare proiezioni cinematografiche; allestire un Centro Espositivo per mostrare al pubblico materiale cinematografico e fotografico di ogni genere, sia del recente passato che di antiquariato;

- promuovere iniziative su “Cinema e Turismo” per illustrare le bellezze artistiche, architettoniche, paesaggistiche e storiche del territorio;
- organizzare il concorso di bellezza “Miss Cinema e Luce” per consentire alle ragazze di farsi conoscere nel mondo della cinematografia;
- organizzare una retrospettiva di film dedicata alle migliori produzioni cinematografiche del passato che hanno fatto la storia del cinema, in particolare quelle dedicate a personaggi indiscussi del cinema italiano;
- promuovere il concorso “Scrivi una Storia” su tematiche a libera scelta, rivolto alle giovani generazioni, con la concessione di premi o borse di studio;
- mantenere vivo il mondo della pellicola cinematografica/fotografica, negativa/positiva, nel momento di transizione tra l’analogico e il digitale che è stato stravolto dalla comodità ed economicità del sistema digitale, a discapito della qualità dell’immagine;
- evitare che l’avvento del digitale abbia quasi del tutto cancellato l’uso della pellicola e decretato il declino delle maestranze specifiche che vi si dedicavano, ma ancora consistente e vivo, promuovendo l’uso di strumenti analogici;
- rivitalizzare la tecnica della cinematografia tradizionale con l’uso di strumenti analogici per non far finire un’epoca, quella della pellicola cinematografica, che seppur con tutte le modifiche apportate nel tempo, ha accompagnato la storia del cinema dai Fratelli Lumière ad oggi;
- promuovere iniziative per consentire che la pellicola ritorni tra le mani e il cuore delle nuove generazioni di cineasti e fotografi, evitando che questo sogno diventi sempre più difficile da realizzare per problemi economici/industriali che lo soffocano, a causa della transizione tra l’analogico e il digitale;

- incentivare l'uso del doppiaggio cinematografico come processo di post-produzione per i film, in cui le registrazioni aggiuntive o supplementari vengono sincronizzate con le labbra e missate con il suono di produzione originale per creare la colonna sonora finita, in modo che l'attore, attrice, o altro personaggio riproduca la sua stessa voce rendendo migliore la qualità di riproduzione del suono;
- creare una esposizione al pubblico di materiale cinematografico, fotografico, apparecchi di ogni genere sia del recente passato che di antiquariato, nel rispetto della volontà dei rispettivi proprietari o dei collezionisti;
- allestire una mostra di opere d'arte, sculture, quadri, reperti archeologici, suppellettili ed altro ancora, nel rispetto della volontà dei rispettivi proprietari o degli aventi diritto e della normativa sul diritto d'autore;
- creare una Cineteca per la conservazione di film, cortometraggi, trailer, documentari, cinegiornali, Combat film, fotografie, soggetti, sceneggiature, foto di set e di scena, bozzetti, disegni, locandine, manifesti, libri, riviste, giornali, manoscritti, brochure, partiture musicali, costumi, materiale di pubblicità e apparecchiature cinematografiche;
- realizzare la massima correlazione e integrazione possibile con le cineteche italiane e gli istituti cinematografici, sia nel campo della valorizzazione e gestione di beni e documenti di comune interesse, sia nell'ambito delle attività culturali promozionali, didattiche, educative e ricerca, progettate con finalità condivise e rivolte a utenze omogenee;
- creare una Biblioteca per la conservazione, lo studio e la consultazione di libri, manoscritti, testi, sceneggiature, opere di ogni genere, locandine, provenienti da privati, enti pubblici, organismi vari;
- sostenere le attività di studio e di ricerca, direttamente o attraverso la concessione di premi, sovvenzioni, borse di studio, per coinvolgere le

giovani generazioni alla realizzazione di film, documentari, spot, attinenti alla vita reale, di finzione o di animazione e su tematiche a libera scelta;

- **adoperarsi nel campo del restauro di opere cinematografiche, in quanto il restauro è uno strumento essenziale per conservare la visione dei film nel tempo, ma anche un modo per rilanciarli in un dialogo qualitativo con gli occhi del presente;**
- **assumere la gestione di sale cinematografiche con qualsiasi tipo di contratto o provvedimento amministrativo;**
- **provvedere al ripristino di sale cinematografiche dismesse o rimaste inutilizzate, rendendole idonee per la visione di film in pellicola con proiettori meccanici, oppure, con l'uso della tecnologia digitale;**
- **organizzare incontri e dibattiti con autori, sceneggiatori, registi, attori, scenografi, tecnici, produttori, distributori, esercenti, scrittori, giornalisti, critici, docenti di cinematografia, per non far finire un'epoca quella della pellicola cinematografica;**
- **svolgere attività di produzione cinematografica, in proprio o in coproduzione, per la realizzazione di film, cortometraggi, documentari, trailer, spot, telefilm;**
- **costituire una società di servizi per la gestione autonoma, a carattere sperimentale o culturale, delle attività di distribuzione e di quelle editoriali;**
- **ricevere in prestito temporaneo dalle varie cineteche presenti sul territorio nazionale, pellicole di film, documentari, cinegiornali, e materiale cinematografico in genere, per uso didattico, educativo, espositivo, divulgativo;**
- **condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni anche con l'organizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, incontri;**

- **istaurare rapporti con le scuole di ogni ordine e grado e gli istituti d'istruzione superiore per consentire alle giovani generazioni di conoscere e toccare con mano gli strumenti tecnologici della cinematografia tradizionale con il progetto "Cinema e Scuola", svolgendo attività didattiche e formative, nonché su qualsiasi altra espressione artistica del settore;**
- **stipulare ogni opportuno atto o contratto con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento dei propri scopi, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, o in concessione, anche demaniale, di immobili;**
- **compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie che saranno ritenute utili o necessarie, comunque opportune, per il raggiungimento dello scopo sociale, fermi restando i vincoli di destinazione d'uso del patrimonio;**
- **effettuare la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi;**
- **amministrare e gestire i beni mobili, immobili, pertinenze, impianti e spazi funzionali ai propri scopi, come da statuto, di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;**
- **svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;**
- **partecipare ad alcuni progetti di associazioni, fondazioni, enti, istituzioni pubbliche o private, le cui iniziative sono compatibili con i propri scopi statutari;**

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività, nonché di studi specifici e di consulenze;
- svolgere ogni altra attività idonea, connessa e funzionale, al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 5

Attività Strumentali e Accessorie

La Fondazione nei limiti connessi ai propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere sul territorio nazionale tutte le altre attività idonee al loro perseguimento, come definite dallo Statuto e dal Regolamento, comunque funzionali o accessorie a quelle istituzionali, in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura e siano realizzate nei termini consentiti dalla legge.

Art. 6

Membri della Fondazione

FONDATORI

si distinguono in:

- **Promotori**
- **Istituzionali**
- **Sostenitori**

PARTECIPANTI

si distinguono in:

- **Professionali**
- **Pubblici**
- **Benefattori**

Art. 7

Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori le persone fisiche menzionate nell'atto costitutivo che hanno avviato, partecipato e contribuito a realizzare il progetto della Fondazione. Essi forniscono una prestazione gratuita di lavoro professionale, di supporto tecnico, scientifico, culturale, di consulenza, o collaborano nella realizzazione di progetti rientranti nell'ambito delle iniziative istituzionali, senza sostenere alcun onere finanziario.

Art. 8

Fondatori Istituzionali

Sono Fondatori Istituzionali gli enti pubblici menzionati nell'atto costitutivo che hanno avviato e partecipato a realizzare il progetto della Fondazione senza sostenere alcun onere o contribuzione in denaro, con esclusione di ogni obbligo di sostegno a carico dell'Ente, ma dando lustro e prestigio alla Fondazione.

Assume altresì la posizione di Fondatore Istituzionale il soggetto pubblico che aderisce entro 12 (dodici) mesi dalla data di costituzione della Fondazione senza sostenere alcun onere o contribuzione in denaro, con esclusione di ogni obbligo di sostegno a carico dell'Ente.

Art. 9

Fondatori Sostenitori

Sono Fondatori Sostenitori le aziende menzionate nell'atto costitutivo che hanno partecipato e finanziato il progetto della Fondazione.

Assume altresì la posizione di Fondatore Sostenitore l'azienda, la persona giuridica pubblica o privata, o qualsiasi altro soggetto che aderisce entro 12 (dodici) mesi dalla data di costituzione della Fondazione con un contributo finanziario in denaro, nella forma e nella misura ritenuta più appropriata, oppure con il conferimento della proprietà di beni materiali, immateriali, immobili, funzionali al progetto della Fondazione.

Art. 10

Partecipanti Professionali

Assumono la posizione di Partecipanti Professionali le persone che aderiscono dopo la costituzione della Fondazione e non forniscono alcun contributo di carattere finanziario, ma prestano un lavoro di particolare rilevanza, di supporto tecnico, scientifico, culturale, o collaborano nella realizzazione di progetti rientranti nell'ambito delle iniziative istituzionali.

La posizione del Partecipante Professionale dura per tutto il periodo per il quale vengono rispettate le regole istituzionali della Fondazione, sempreché non vengano meno i requisiti per i quali sia stata concessa, o per una eventuale rinuncia da parte del soggetto che la detiene.

Art. 11

Partecipanti Pubblici

Assumono la posizione di Partecipanti Pubblici gli enti che aderiscono dopo 12 (dodici) mesi dalla data di costituzione della Fondazione senza sostenere alcun onere finanziario e con l'esclusione di ogni obbligo di sostegno a carico dell'Ente.

La posizione del Partecipante Pubblico dura per tutto il periodo per il quale vengono rispettate le regole istituzionali della Fondazione,

sempreché non vengano meno i requisiti per i quali sia stata concessa, o per una eventuale rinuncia da parte del soggetto che la detiene.

Art. 12

Partecipanti Benefattori

Assumono la posizione di Partecipanti Benefattori le aziende pubbliche o private, le persone giuridiche, gli organismi economici/finanziari, gli enti culturali, le accademie, le università, gli istituti d'istruzione, le scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, le persone fisiche singole o associate, le associazioni, le fondazioni, che aderiscono dopo 12 (dodici) mesi dalla data di costituzione della Fondazione per sostenerla con l'erogazione di un contributo finanziario in denaro nella forma e nella misura ritenuta più appropriata; oppure, con l'attribuzione di beni materiali, immateriali, immobili, funzionali agli scopi della Fondazione; la donazione di beni strumentali cinematografici, o di altre apparecchiature; la concessione in comodato d'uso gratuito di una struttura immobiliare.

La posizione del Partecipante Benefattore dura per tutto il periodo per il quale vengono rispettati gli impegni assunti, sempreché non vengano meno i requisiti per i quali sia stata concessa, oppure, per una eventuale rinuncia da parte del soggetto che la detiene.

Art. 13

Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

La posizione di Partecipante, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto culturale, professionale, economico/finanziario, dà diritto ad esserne parte attiva in considerazione della necessità ed importanza della

categoria di provenienza nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

Art. 14

Domande di Partecipazione

Per aderire alla Fondazione come Fondatore o Partecipante, occorre fare richiesta al Presidente che fissa i criteri e le modalità di partecipazione; che, dopo le verifiche del caso, assegna al soggetto richiedente la posizione prescelta.

Art. 15

Recesso – Dismissione

I Fondatori e i Partecipanti possono recedere dalla Fondazione con un preavviso scritto da comunicare almeno un anno prima al Presidente della Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte prima dell'efficacia del recesso medesimo.

La perdita di posizione di un Fondatore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno della Fondazione.

Con il venir meno della partecipazione di un “Fondatore Promotore” il Presidente reintegra la posizione rimasta vacante con la nomina di un altro soggetto (persona fisica) come “Prosecutore Fondatore Promotore”.

Se un “Fondatore Istituzionale” dovesse recedere dalla Fondazione il Presidente dovrà reintegrare la posizione rimasta vacante nominando un altro ente pubblico, nel rispetto dei principi e dello schema giuridico delle Fondazioni di Partecipazione disciplinato dalle norme del Codice civile, nonché dalle Leggi collegate.

Art. 16

Sospensione – Esclusione

Il Consiglio di Indirizzo su segnalazione del Presidente della Fondazione delibera, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, la sospensione o l'esclusione del soggetto che detiene la qualificazione di Fondatore o di Partecipante, dal diritto di rappresentatività all'interno della Fondazione, qualora si dovessero verificare le seguenti condizioni:

- **gravi e persistenti carenze qualitative e quantitative nell'effettuazione dei servizi e delle attività affidate;**
- **inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti;**
- **condotta inconcepibile con il dovere di collaborazione e di rispetto con i componenti degli organi statutari, o per procurati gravi danni all'immagine della Fondazione.**

Nel caso di enti e/o persone giuridiche l'esclusione del soggetto che detiene la qualifica di Fondatore Sostenitore o Partecipante Benefattore dal diritto di rappresentatività all'interno della Fondazione, ha luogo qualora si dovessero verificare le seguenti condizioni:

- **estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;**
- **apertura di procedure di liquidazione;**
- **fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;**
- **variazione della partecipazione di controllo sia diretta che indiretta dell'ente o della società, fatta salva l'approvazione della maggioranza del Consiglio di Indirizzo.**

Mentre, l'esclusione del Partecipante Professionale avviene qualora si verificassero gravi e persistenti carenze qualitative/quantitative

nell'effettuazione delle attività affidate, oppure, non venissero rispettate le regole istituzionali della Fondazione

Art. 17

Membri Esterni

Rientrano in questa categoria:

- **Amico del Cinema:** soggetto appassionato che partecipa alle attività della Fondazione e presta la sua opera come volontario;
- **Filantropo:** persona che si interessa alla Fondazione con opere di beneficenza;
- **Partner Culturale, Tecnologico, Finanziario:** soggetto che fornisce una prestazione gratuita di lavoro occasionale, o che sostiene i progetti rientranti nell'ambito delle iniziative programmate;
- **Media Partner:** testata giornalistica, radio, emittente tv, che provvede alla comunicazione delle attività della Fondazione.

La posizione di Membro Esterno viene assegnata dal Presidente della Fondazione e rimane fino ad una eventuale rinuncia da parte del soggetto che la detiene, sempreché non vengano meno i requisiti per i quali sia stata assegnata.

Art. 18

Membri Onorari

Il titolo di “Membro Onorario” della Fondazione è un riconoscimento che viene concesso dal Presidente a un rappresentante delle istituzioni pubbliche, a un personaggio del mondo culturale, economico, finanziario, imprenditoriale.

Art. 19

Testimonial

Il “Testimonial” della Fondazione è una riconoscenza che viene concessa dal Presidente a una personalità del cinema, spettacolo, cultura.

Art. 20

Organi della Fondazione

- **Presidente**
- **Consiglio di Indirizzo**
- **Consiglio di Amministrazione**
- **Direttore Generale**
- **Direttore Artistico**
- **Direttore Tecnico**
- **Tesoriere**
- **Segretario**

Art. 21

Nomina, Durata, Revoca

Nell’Atto Costitutivo (Rif. Art. 18) sono stati designati i soggetti che costituiscono gli Organi Statutari della Fondazione, con il Revisore dei Conti.

I componenti degli Organi Statutari possono validamente operare e restano in carica 3 (tre) anni, sino all’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, comunque sino ad un nuovo insediamento.

Alla loro scadenza possono essere riconfermati per uno o più mandati, salvo revoca in ogni tempo, anche senza giusta causa, prima del termine

del loro mandato, oppure per rinuncia da parte di ciascuno a svolgere il proprio ruolo.

Art. 22

Presidente della Fondazione

Il primo Presidente è stato nominato nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 18) e può essere riconfermato per altri mandati alla scadenza dei 3 (tre) anni, oppure sostituito.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, procuratori, consulenti.

Il Presidente esegue le linee generali sancite nell'Atto Costitutivo, le norme del presente Statuto, le direttive del Consiglio di Indirizzo e le disposizioni del Regolamento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, il Direttore Generale lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente cura i rapporti con Enti Pubblici, Organismi Privati, Aziende, Università, Accademie, Associazioni, Cine Club, Cineteche, Partner nazionali e internazionali, coadiuvato dal Direttore Generale e dal Segretario.

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Indirizzo, ma in sede di riunione non ha diritto di voto e la sua presenza non viene conteggiata ai fini della determinazione del relativo quorum costitutivo; convoca e presiede, altresì, le riunioni plenarie dei membri Fondatori e dei Partecipanti.

La carica di Presidente della Fondazione è gratuita, salvo quanto disposto nel successivo Articolo 31.

Funzioni del Presidente:

- **proporre le materie da trattare nelle adunanze del Consiglio di Indirizzo;**
- **partecipare con gli altri organi statutari nell'ambito della programmazione dei programmi, delle linee di sviluppo e degli indirizzi generali della Fondazione;**
- **concordare con il Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie che saranno ritenute utili o necessarie, comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, fermo restando i vincoli di destinazione d'uso del patrimonio;**
- **provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e ai rapporti con le autorità tutorie;**
- **avviare la procedura per il riconoscimento della Personalità Giuridica della Fondazione;**
- **nominare il Testimonial della Fondazione e uno o più Membri Onorari che possano contribuire a dare lustro e prestigio alla Fondazione;**
- **emanare provvedimenti come disposto nel successivo Articolo 31.**

Il Presidente risponde del suo operato innanzi al Consiglio di Indirizzo.

Art. 23

Consiglio di Indirizzo

Il primo Consiglio di Indirizzo, composto da 15 (quindici) membri, è stato nominato nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 18) e può essere riconfermato nella sua composizione per altri mandati alla scadenza dei 3 (tre) anni, oppure sostituito.

La composizione del Consiglio di Indirizzo è demandata al Presidente che decide in base al numero dei membri Fondatori e Partecipanti.

Composizione e Ripartizione:

- **Laddove il Consiglio di Indirizzo dovesse essere costituito da 15 (quindici) membri, la sua composizione sarà di almeno 8 (otto) Fondatori Promotori, nominati fra loro a maggioranza; e di 7 (sette) tra Fondatori Istituzionali e Fondatori Sostenitori, nominati fra loro a maggioranza;**
- **Laddove il Consiglio di Indirizzo dovesse essere costituito da 19 (diciannove) membri, la sua composizione sarà di almeno 10 (dieci) Fondatori che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo, nominati tra loro a maggioranza; e di 9 (nove) tra i Fondatori, che aderiranno entro 12 (dodici) mesi dall'Atto Costitutivo, e tra i Partecipanti, nominati fra loro a maggioranza.**

Per il rinnovo o la sostituzione dei membri del Consiglio di Indirizzo sarà convocata dal Presidente una riunione collegiale dei Fondatori e dei Partecipanti, i quali potranno collegarsi tramite mezzi elettronici di audio-video conferenza, a condizione che tutti possano essere identificati.

Il Consiglio di Indirizzo, in conformità agli scopi descritti nel presente Statuto e nel Regolamento, determina gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi di gestione.

Il Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti provvede:

- **al rinnovo o alla nomina di un nuovo Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale, Direttore Artistico, Direttore Tecnico, Tesoriere, Segretario;**
- **alla riconferma o alla nomina del Revisore dei Conti o dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;**
- **a ratificare i provvedimenti adottati dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale (Rif. successivo Art. 5).**

Il Consiglio di Indirizzo:

- **è presieduto e convocato dal Presidente della Fondazione, senza avere diritto di voto;**
- **approva la Relazione Programmatica elaborata dal Direttore Generale, di concerto con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione;**
- **delibera le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, comunque, opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, fermo restando i vincoli di destinazione d'uso del patrimonio, che saranno ritenuti utili o necessari dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale;**
- **approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;**
- **delibera per una nuova sede legale della Fondazione;**

- delibera a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti le eventuali modifiche statutarie, ferme restando le finalità della Fondazione e nel rispetto di quanto stabilito nel successivo Art. 45;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio (Rif. Art. 42 del presente Statuto).

La veste di membro del Consiglio di Indirizzo è incompatibile con quella di membro dell'Organo Statutario.

In sede di riunione del Consiglio di Indirizzo i Fondatori che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo (Rif. Art. 19), possono far valere a loro discrezione la regola del c.d. "voto ponderato".

I membri del Consiglio di Indirizzo svolgono la loro funzione in forma gratuita, salvo il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e diaria, per raggiungere fisicamente la sede della riunione.

Art. 24

Consiglio di Amministrazione

La composizione del Consiglio di Amministrazione può essere di 3 (tre), o di 5 (cinque) membri.

Il primo Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, è stato nominato nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 18) e dura in carica 3 (tre) anni; può essere riconfermato nella sua composizione per altri mandati, oppure può essere sostituito.

La composizione del Consiglio di Amministrazione è demandata al Presidente della Fondazione, che decide in base al numero dei Fondatori e dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione esegue le linee generali sancite nell'Atto Costitutivo, le norme del presente Statuto, le direttive del Consiglio di Indirizzo e le disposizioni del Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione contabile e amministrativa della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito degli scopi statutari, dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad un suo membro, ivi compreso quello di rappresentare la Fondazione in atti determinati.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare la contabilità gestionale della Fondazione a uno studio commerciale esterno, con il parere favorevole del Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione autorizza i pagamenti che dovrà fare il Tesoriere.

La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo quanto disposto nel successivo Articolo 31.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può emanare provvedimenti come disposto nel successivo Articolo 31.

I Consiglieri di Amministrazione rispondono del loro operato innanzi al Consiglio di Indirizzo.

Art. 25

Direttore Generale

Il primo Direttore Generale è stato nominato nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 18), dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato per altri mandati, oppure sostituito.

Il Direttore Generale è responsabile del buon andamento dell'attività gestionale della Fondazione e sovrintende allo svolgimento operativo di tutte le attività.

Il Direttore Generale provvede a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, di concerto e in sinergia con il Presidente e con gli altri organi statutari.

Il Direttore Generale, nel rispetto di quanto sancito nell'Atto Costitutivo, nel presente Statuto e nel Regolamento, ha la piena autonomia nell'ambito delle linee di promozione e sviluppo della Fondazione.

Il Direttore Generale può ricevere dal Presidente della Fondazione, dal Consiglio di Indirizzo, o dal Consiglio di Amministrazione, poteri di firma, procura o delega operativa speciale, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il Direttore Generale deve gestire le risorse umane così come quelle economiche e monitorare le spese da sostenere per gli obiettivi da raggiungere.

Può assumere il ruolo di Direttore Generale anche un soggetto esterno alla Fondazione, che abbia una documentata e specificata esperienza professionale, se autorizzato dal Consiglio di Indirizzo.

Il Direttore Generale può emanare provvedimenti come disposto nel successivo Articolo 31.

La carica di Direttore Generale è gratuita, salvo quanto disposto nel successivo Articolo 31.

Il Direttore Generale risponde del suo operato innanzi al Presidente e al Consiglio di Indirizzo.

Art. 26

Direttore Artistico

Il primo Direttore Artistico è stato nominato nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 18), dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato per altri mandati, oppure sostituito.

Il Direttore Artistico è responsabile dell'organizzazione e gestione di tutte le manifestazioni culturali, cinematografiche, film-festival, o di qualsiasi attività consimile.

Il Consiglio di Indirizzo può nominare Direttore Artistico anche un soggetto esterno alla Fondazione, che abbia una documentata e specificata esperienza professionale per tale ruolo.

Il Direttore Artistico esegue le linee generali nel rispetto dell'Atto Costitutivo, delle norme del presente Statuto, delle direttive del Consiglio di Indirizzo, delle disposizioni del Regolamento, quelle del Presidente e del Direttore Generale.

Il Direttore Artistico agisce in sinergia con gli organi statutari e partecipa alla predisposizione delle iniziative istituzionali.

Il Direttore Artistico si avvale della collaborazione del Direttore Generale e del Direttore Tecnico per pianificare e realizzare gli spettacoli e gli eventi, dopo un'autentica analisi di fattibilità.

Funzioni e mansioni del Direttore Artistico:

- redigere, progettare, curare, coordinare e organizzare progetti di eventi e di spettacoli artistici e culturali, definendoli in ogni dettaglio, in base a criteri legati a genere, target, obiettivi, attualità, di interesse, risonanza e indirizzo delle strategie di comunicazione;
- pensare alla logistica, individuando le sedi adatte agli spettacoli e promuovendo accordi per ottenerle;
- ricercare gli sponsor per gli spettacoli, curando così anche il lato economico;
- contattare gli uffici stampa e curare tali contatti nel tempo.

La carica di Direttore Artistico è gratuita, salvo quanto disposto nel successivo Articolo 31.

Il Direttore Artistico risponde del suo operato innanzi al Presidente e al Consiglio di Indirizzo.

Art. 27

Direttore Tecnico

Il primo Direttore Tecnico è stato nominato nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 18), dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato per altri mandati, oppure sostituito.

Il Direttore Tecnico è responsabile della gestione di ogni evento culturale, manifestazione artistica, cinematografica, film-festival, attività consimile.

Il Direttore Tecnico agisce in sinergia con gli organi statutari e partecipa alla predisposizione delle iniziative istituzionali.

Il Direttore Tecnico esegue le linee generali nel rispetto dell'Atto Costitutivo, delle norme del presente Statuto, delle direttive del Consiglio

di Indirizzo, delle disposizioni del Regolamento, quelle del Presidente e del Direttore Generale.

Il Direttore Tecnico coadiuva con il Direttore Generale e con il Direttore Artistico per la pianificazione e realizzazione degli eventi artistici, culturali e spettacoli di ogni genere.

Funzioni e mansioni del Direttore Tecnico:

- occuparsi dell'organizzazione degli spettacoli in tutte i sensi possibili e immaginabili;
- responsabile della conduzione tecnica;
- pensare alla logistica;
- individuare le sedi adatte agli spettacoli, promuovendo accordi per ottenerle;
- ricercare e scegliere le attrezzature utili, i materiali e i prodotti per mettere in piedi un evento artistico, culturale, spettacolo;
- compiere tutti gli adempimenti di carattere tecnico e organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori da eseguire per ogni evento;
- fare un monitoraggio delle nuove tecnologie e la valutazione del loro potenziale da applicare ad ogni evento;
- coordinare le tecnologie e i materiali che possono essere usati per ogni evento da realizzare.

Il Direttore Tecnico è responsabile della gestione, conservazione e preservazione dell'archivio film, del materiale cinematografico e delle apparecchiature tecnologiche, compreso beni immateriali e immobili, che sono in dotazione al Patrimonio della Fondazione o nella sua disponibilità per dotazione gratuita, donazione, lascito testamentario,

conservazione, uso temporaneo, per restauro, o per acquisizione a titolo oneroso.

Il Direttore Tecnico vigila con ogni mezzo possibile sulla salvaguardia di questi beni, adottando tutte le misure di prevenzione per la loro conservazione, preservazione e sicurezza.

Il Direttore Tecnico redige ogni anno un inventario di tutti i materiali cinematografici, tecnologici e strumentali, nonché, dei beni immateriali e immobili che sono in dotazione al Patrimonio della Fondazione.

Può essere nominato Direttore Tecnico anche un soggetto esterno alla Fondazione che abbia esperienza professionale per tale incarico, su indicazione del Presidente e autorizzata dal Consiglio di Indirizzo.

Il Direttore Tecnico può essere coadiuvato da collaboratori interni o esterni alla Fondazione scelti dal Direttore Generale.

La carica di Direttore Tecnico è gratuita, salvo quanto disposto nel successivo Articolo 31.

Il Direttore Tecnico risponde del suo operato innanzi al Presidente, al Direttore Generale e al Consiglio di Indirizzo.

Art. 28

Tesoriere

Il primo Tesoriere è stato nominato nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 18), dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato per altri mandati, oppure sostituito.

Il Tesoriere è la persona responsabile del patrimonio finanziario della Fondazione (tesoreria), esegue le norme sancite nel presente Statuto, le direttive emanate dal Consiglio di Indirizzo, le disposizioni del Consiglio

di Amministrazione, del Regolamento e del Presidente, nel rispetto degli stanziamenti approvati.

Il Tesoriere interagisce con il Consiglio di Amministrazione che sovrintende al modo in cui il denaro deve essere utilizzato, dettando direttamente la spesa o autorizzandola secondo necessità.

Il Tesoriere è l'interlocutore delle relazioni con gli istituti di credito e finanziari per conto della Fondazione, su delega o procura speciale del Presidente della Fondazione, effettua pagamenti utilizzando uno o più conti correnti presso Banche o Istituti Finanziari.

Il Tesoriere provvede ai pagamenti di ogni di spesa deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere gestisce il flusso del denaro, pianificando le risorse monetarie della Fondazione secondo l'intervallo di tempo stabilito, nell'ambito delle politiche fornite dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dal Direttore Generale sulla base delle previsioni dei flussi finanziari.

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Tesoriere di garantire che la Fondazione disponga di denaro sufficiente per realizzare gli scopi e gli obiettivi dichiarati, evitando che non si spenda in eccesso o in difetto.

La carica di Tesoriere è gratuita, salvo quanto disposto nel successivo Articolo 31.

Il Tesoriere risponde del suo operato innanzi al Presidente, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Indirizzo.

Art. 29

Segretario

Il primo Segretario è stato nominato nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 18), dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato per altri mandati, oppure sostituito.

Il Segretario è la figura di supporto al Presidente, al Direttore Generale, agli altri Organi Statutari e cura i rapporti con i Fondatori e con i Partecipanti.

Il Segretario esegue le linee generali sancite nel presente Statuto, le disposizioni del Regolamento, le direttive del Consiglio di Indirizzo, del Presidente e del Direttore Generale.

Il Segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e a quelle del Consiglio di Amministrazione, per la redazione di singoli atti o delibere, senza che la sua presenza sia conteggiata ai fini della determinazione dei relativi quorum costitutivi.

La funzione di Segretario può essere svolta anche da persona esterna alla Fondazione su richiesta del Presidente, se autorizzata dal Consiglio di Indirizzo.

La carica di Segretario è gratuita, salvo quanto disposto nel successivo Articolo 31.

Il Segretario risponde del suo operato innanzi al Presidente, al Direttore Generale e al Consiglio di Indirizzo.

Art. 30

Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti

Il primo Revisore dei Conti è stato nominato nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 18) dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato per altri mandati, oppure sostituito.

Il Consiglio di Indirizzo può sostituire il singolo Revisore dei Conti con un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri e due supplenti.

Il Revisore dei Conti, o il Collegio dei Revisori dei Conti, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla conformità alla legge e al presente Statuto; esercita il controllo amministrativo, contabile e finanziario della gestione, verifica ogni trimestre la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

Art. 31

Disposizioni Operative

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, fatto salvo le leggi in merito, possono adottare provvedimenti senza la preventiva delibera autorizzativa del Consiglio di Indirizzo.

Interventi del Presidente

(oltre ai poteri descritti nell'Art. 22)

- **nominare i Fondatori e i Partecipanti dopo le verifiche sulla compatibilità della loro partecipazione alla Fondazione;**
- **aggiornare, integrare, il Regolamento e il Codice Etico/Morale;**
- **nominare un Referente, interno o esterno alla Fondazione, per le pubbliche relazioni, le comunicazioni e rapporti con gli organi di stampa o di qualsiasi altro mezzo mediatico;**
- **istituire dipartimenti operativi, ovvero settori di attività;**
- **costituire sul territorio nazionale strutture, uffici, delegazioni, rappresentanze e ogni altro genere di unità locale;**

- autorizzare l'acquisto di materiale cinematografico, tecnologico e strumentale con il benestare del Consiglio di Amministrazione.

Interventi del Consiglio di Amministrazione

(oltre ai poteri descritti nell'Art. 24)

- determinare il trattamento giuridico/economico da erogare ai soggetti destinatari;
- autorizzare, in deroga ai precedenti articoli n. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, la corresponsione di un gettone di presenza, di un compenso un tantum, o di una retribuzione mensile, con relativo rimborso spese di viaggio, trasporto, diaria, determinandone il relativo ammontare, al Presidente, al Consigliere di Amministrazione, al Direttore Generale, al Direttore Artistico, Direttore Tecnico, Tesoriere, Segretario, e al Referente, in funzione del tempo di lavoro;
- riservare un tale trattamento economico ai Fondatori Promotori e ai Partecipanti Professionali, anche come membri del Consiglio di Indirizzo, se svolgono un lavoro di consulenza, insegnamento, didattica, formazione, cultura, creatività, laboratorio tecnico, altro;
- determinare il compenso da corrispondere al Revisore di Conti, o a ciascun membro del "Collegio dei Revisori di Conti" e al supplente;
- autorizzare il pagamento di qualsiasi materiale cinematografico, bene strumentale e tecnologico disposto dal Presidente;
- utilizzare uno studio commerciale esterno per la gestione contabile.

Interventi del Direttore Generale

(oltre ai poteri descritti nell'Art. 25)

- stipulare convenzioni, collaborazioni, partecipazioni e quant'altro necessario con le altre fondazioni, le associazioni e le istituzioni, che abbiano gli stessi interessi, senza contravvenire alle norme di legge;
- incaricare professionisti interni o esterni per un supporto tecnico, scientifico, culturale, nella realizzazione di progetti rientranti nell'ambito delle iniziative istituzionali;
- assumere personale esterno per lavori di qualsiasi genere;
- adottare ogni opportuno provvedimento per la gestione della vita istituzionale della Fondazione.

Art. 32

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal “Fondo di Dotazione Patrimoniale”, dal “Fondo di Gestione” e dal “Fondo di Garanzia”.

Fanno parte del Patrimonio anche i materiali cinematografici che la Fondazione riceve in dotazione gratuita, o da eventuali donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie e da acquisizioni a qualsiasi titolo.

Il patrimonio della Fondazione è a struttura aperta per consentire a qualsiasi soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica, organismo culturale, istituzione bancaria o finanziaria, di partecipare al progetto apportando denaro, beni mobili, immobili, servizi, lavoro.

Art. 33

Fondo di Dotazione Patrimoniale

Il Fondo di Dotazione Patrimoniale è costituito inizialmente dalle somme in denaro provenienti dai versamenti effettuati dalle aziende private in sede di costituzione della Fondazione.

Successivamente il Fondo di Dotazione Patrimoniale può essere integrato e arricchito dalle seguenti entrate:

- contributi, sovvenzioni o elargizioni fatte da enti e da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- contributi o conferimenti gratuiti che vengono attribuiti al Patrimonio della Fondazione da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti territoriali pubblici o di Enti privati;
- beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- beni strumentali e materiali cinematografici, intangibili, non cedibili o alienabili, provenienti da dotazioni gratuite, donazioni, disposizioni testamentarie, o da acquisizioni a titolo oneroso;
- parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incremento del patrimonio;
- diritti e partecipazioni.

Tutti i suddetti apporti dovranno imputarsi al Fondo di Dotazione Patrimoniale, sempreché, in sede di erogazione, i contributi finanziari in denaro non saranno espressamente destinati al Fondo di Gestione.

Art. 34

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione è costituito inizialmente da una quota in denaro, stornata dal Fondo di Dotazione Patrimoniale, per l'avvio dell'attività corrente e la gestione della Fondazione, con la possibilità di poter disporre di certificazioni o dichiarazioni bancarie che attestino la disponibilità liquida dell'ente, o ancora, documenti o dichiarazioni

sottoscritte attestanti l'erogazione da parte di privati o di enti pubblici di sovvenzioni, contributi, donazioni e liberalità, o formale impegno degli enti di erogazione dei suddetti contributi, o disponibilità di locali a titolo gratuito.

Successivamente il Fondo di Gestione può essere integrato dalle seguenti entrate:

- contributi che provengono in qualsiasi forma dai Fondatori Sostenitori, dai Partecipanti Pubblici e dai Partecipanti Benefattori;
- eventuali donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie, fatti salvi i vincoli di destinazione specifica espressamente indicati, che non siano specificatamente destinate a incrementare il patrimonio e il fondo di dotazione, che perverranno in qualsiasi forma e a qualunque titolo;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, sia in via diretta, che in via indiretta;
- proventi derivanti dagli "sponsor";
- denaro proveniente dalla raccolta "fondi" (crowdfunding);
- entrate diverse ed eventuali.

Art. 35

Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia, che è vincolato e indisponibile, può essere costituito da una quota di denaro liquido proveniente dai versamenti effettuati dai Fondatori Sostenitori, in sede di costituzione della Fondazione, oppure, dal valore dei materiali cinematografici che la Fondazione riceve in dotazione gratuita.

L'ammontare complessivo d'inventario di questi materiali, considerati beni strumentali e sostanziali a tutti gli effetti di legge come Patrimonio Cinematografico, viene attestato da perizia giurata di stima effettuata da un professionista di settore, asseverata in Tribunale.

Art. 36

Riconoscimento della Personalità Giuridica

Come disposto nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 23) la Fondazione deve acquisire la "Personalità Giuridica" con il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso la Prefettura di Frosinone (art. 1 del DPR n. 361 del 10 febbraio 2000).

Il Presidente della Fondazione (Rif. Art. 24 dell'Atto Costitutivo) è incaricato a proporre le relative istanze, inoltrare comunicazioni, sottoscrivere e presentare la documentazione ad essa connessa e quant'altro necessario, dimostrando l'esistenza del "Fondo di Garanzia" indisponibile e vincolato, come previsto dalla normativa vigente, e del "Fondo di Gestione" per l'avvio dell'attività corrente e la gestione economica della Fondazione, con la possibilità di poter presentare anche certificazioni o dichiarazioni bancarie che attestino la disponibilità liquida dell'Ente (estratto conto corrente bancario intestato all'Ente, certificato di deposito, etc.) o, ancora, documenti o dichiarazioni sottoscritte attestanti l'erogazione da parte di privati o di enti, di sovvenzioni, contributi, donazioni e liberalità o formale impegno degli enti di erogazione dei suddetti contributi o disponibilità di locali a titolo gratuito.

Art. 37

Esercizio Finanziario – Bilancio Preventivo – Bilancio Consuntivo

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Come disposto nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 11) il primo esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre 2024.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il Bilancio Economico di Previsione dell'esercizio successivo.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve redigere il rendiconto finanziario "Bilancio Consuntivo" dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo.

Nella redazione di Bilancio, devono essere seguiti, in quanto applicabili, i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice civile.

Art. 38

Regime Fiscale

La Fondazione di Partecipazione usufruisce di un regime fiscale agevolato (Rif. Art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346), proprio degli enti senza scopo di lucro, ad es. deducibilità delle erogazioni da parte dei Fondatori, dei Partecipanti, dei finanziatori, dei benefattori, e si pone quale istituto giuridico non lucrativo, fiscalmente agevolato e gestibile

con criteri di efficienza ed economicità, in grado di far coesistere in un unico ente operativo soggetti pubblici e privati, ciascuno con la possibilità di mantenere intatte le proprie peculiarità, pure partecipando a pieno titolo nella creatività del progetto.

Art. 39

Organo di Sorveglianza

Il Consiglio di Indirizzo potrà istituire un “Organo di Sorveglianza” composto esclusivamente da tre rappresentanti di enti pubblici, che restano in carica sino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina; ciascuno di loro sarà sostituibile o rinnovabile.

L’Organo di Sorveglianza controllerà la rispondenza dell’operato della Fondazione di Partecipazione alla legge, all’Atto Costitutivo, allo Statuto e al pubblico interesse.

L’Organo di Sorveglianza della Fondazione non dipenderà da essa, anche se sarà incluso al suo interno, in questo modo potrà adempiere con maggiore obiettività alla sua funzione di vigilanza.

Sull’attività della Fondazione vigileranno, comunque, le Autorità competenti ai sensi dell’articolo 25 del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 40

Contratti di Servizio

Per l’attuazione dei programmi istituzionali, la Fondazione può assumere direttamente o indirettamente la gestione e la promozione di realtà/strutture esistenti sul territorio.

Gli immobili da utilizzare per il raggiungimento delle finalità statutarie, dove svolgere buona parte delle attività istituzionali, tra cui la sede operativa, il luogo di conservazione e concentrazione per archivio, mostra, museo, laboratorio, formazione, ricerca, produzione cinematografica e audiovisiva, sala di proiezione, potranno essere concessi in uso o affidati in gestione alla Fondazione da soggetti terzi, pubblici o privati, mediante contratti di servizio, in comodato d'uso gratuito, ovvero, mediante altri tipi di contratto o provvedimenti amministrativi, secondo quanto previsto dall'atto o dal contratto stesso, che dovrà disciplinare, tra l'altro, anche gli standard di utilizzo dei suddetti beni immobili.

Art. 41

Struttura Operativa

La gestione della Fondazione è affidata ai componenti di ciascun organo statutario.

Per alcuni ruoli, funzioni, incombenze, lavori manuali, la Fondazione può avvalersi di personale esterno.

Art. 42

Estinzione e Scioglimento della Fondazione

La “Fondazione Cinema e Luce” si può estinguere qualora il Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, ritenga che non siano raggiungibili gli scopi statutari o le altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto.

In un'ottica di efficienza, risulta di particolare rilievo la possibilità che gli stessi componenti il Consiglio di Indirizzo possono deliberare, a determinate condizioni, lo scioglimento dell'ente nel rispetto delle regole e degli adempimenti previsti, con il voto favorevole dei quattro quinti dei

propri membri, compreso il voto favorevole e vincolante dei Fondatori Promotori.

Al verificarsi di uno dei due casi sopra citati il Presidente della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può richiedere all'Autorità tutoria, con apposita deliberazione del Consiglio di Indirizzo, di dichiarare l'estinzione della Fondazione - ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 - e nominare il liquidatore, al quale conferire tutti i poteri previsti dalla legge.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del Codice civile (Art. 11 e seguenti.).

In caso di estinzione, o scioglimento, della Fondazione per qualsiasi causa, i materiali cinematografici, tra cui film, documentari ed altro, che sono stati ceduti dai proprietari in dotazione gratuita, o che sono pervenuti alla Fondazione da eventuali donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie, nonché gli altri materiali di proprietà di soggetti terzi depositari, ritornano ai medesimi, o ai loro eredi.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Nell'eventualità di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di Comuni, o di altri Enti Territoriali, i suddetti beni devono essere devoluti con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, ai Comuni e/o Enti Territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.

Il patrimonio netto residuo sussistente al momento dell'estinzione, terminata la procedura di liquidazione, torna in proprietà degli enti o dei

soggetti pubblici e privati conferenti, con riferimento ai beni e ai diritti conferiti dai singoli; mentre, l'eventuale attivo di pertinenza della Fondazione, tra cui beni mobili, strumentali, tecnologici, deve essere destinato a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni aventi analoghe finalità e prive di scopo di lucro; tuttavia, quella parte di patrimonio artistico e finanziario che, all'atto dell'estinzione della Fondazione, risulterà dai libri contabili o dagli inventari essere stata acquisita con sovvenzioni statali o regionali, deve essere devoluta allo Stato, ad un Ente Pubblico, o ad una Fondazione per il cinema.

Art. 43

Clausola Arbitrale

Il Collegio Arbitrale è un organismo che risponde all'esigenza di celerità di composizione delle liti, che potrebbero sorgere tra i soggetti che via via si aggregano all'ente.

Tutte le controversie relative al presente Statuto per la mancata esecuzione di quanto stabilito, anche nell'Atto Costitutivo, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, aventi ad oggetto rapporti sociali tra i Fondatori e i Partecipanti e tra questi e la Fondazione stessa o i suoi organi, come pure quello all'interno degli organi o tra gli organi stessi, saranno deferite a un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati; o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Cassino (Frosinone), al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato è Cassino.

Art. 44

Norme Transitorie

Gli Organi Statutari della Fondazione possono validamente ed immediatamente operare nella composizione determinata in sede di Atto Costitutivo e verranno integrati nelle rispettive composizioni, anche con l'ingresso di altri Fondatori e Partecipanti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Fondazione di Partecipazione.

Art. 45

Disposizioni Finali

Il presente Statuto, costituito da 45 articoli, non può essere modificato, integrato o sostituito senza il preventivo consenso formale dei Fondatori Promotori, salvo che sussista un obbligo di legge.

-----◇-----